



Informacoop

Periodico di informazione ed aggiornamento in materia fiscale, di lavoro, di diritto societario e professionale



Circolare n. 26/2014

Lancenido, _____ 2014

SER.COOP.DE.

Servizi alla Cooperazione Delegati - soc. coop.

Unicaf

Centro di assistenza fiscale e normativa
del sistema Confcooperative

Legale - Fiscale - Societario

SCADENZIARIO OTTOBRE 2014

PARTE PRIMA – SCADENZE CON DATA FISSA

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Mercoledì 1° ottobre	Soggetti di imposta IVA e persone fisiche Nuovi obblighi presentazione telematica del modello F24	A decorrere dal 1° ottobre 2014 i versamenti mediante il modello F24 dovranno essere eseguiti: - esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; - esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (remote/home banking) nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; - esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (remote/home banking) nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro. Pertanto l'utilizzo dei servizi home/remote banking è sempre vietato nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni (in tal caso potranno essere utilizzati soltanto Entratel o Fisconline). Invece il modello F24 cartaceo, per le persone fisiche non titolari di partita Iva, potrà essere utilizzato soltanto da coloro che devono versare un saldo pari o inferiore ad	

Informacoop

		€ 1.000 senza alcuna compensazione (e non più in ogni caso come accadeva fino al 30 settembre 2014). (art. 11, c. 2 del D.L. n. 66/2014 – Circ. Ag. Entrate n. 27/E del 19/09/2014)	
Venerdì 10 Ottobre	Sostituti d'imposta Dirigenti del commercio Fondi integrativi	Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi privati dei dirigenti del commercio (Fondo Mario Negri, Associazione Antonio Pastori (ex Previr), Fondo Mario Besusso), relativi al TERZO TRIMESTRE 2014 .	Versamento tramite banca mediante il modulo inviato <i>dell'Ente</i> .
Mercoledì 15 ottobre	Soggetti di imposta IVA Fattura differita	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento (Art. 21 c. 4 DPR 633/72). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni e l'IVA relativa a tali fatture si inserisce nella liquidazione relativa al mese di spedizione o consegna della merce (Art. 23 c.1 DPR 633/72).	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: • nei termini previsti dalla normativa IVA • e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei <i>registri IVA</i> .
	Soggetti di imposta IVA Fattura cumulativa	Termine ultimo per emettere la fattura, recante il dettaglio delle operazioni, relativa alle prestazioni di servizi effettuate nel mese solare precedente nei confronti del medesimo soggetto, individuabili attraverso idonea documentazione. Entro lo stesso termine la fattura deve essere registrata, ma con riferimento al mese precedente. (nuovo art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972 post modifiche Legge di Stabilità 2013 n. 228/2012 in vigore dal 1° gennaio 2013)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: • nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato <i>necessario annotare nei registri IVA</i> .
	Soggetti di imposta IVA Fattura operazioni Intracomunitarie	Termine ultimo per emettere la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie, la fattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia e l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE, effettuate nel mese solare precedente. Entro lo stesso termine tali fatture/autofatture devono essere registrate, ma con riferimento al mese precedente. (nuovi art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972, artt. 39 e 46 del D.L. n. 331/1993 post modifiche Legge di Stabilità 2013 n. 228/2012 in vigore dal 1° gennaio 2013)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: • nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato <i>necessario annotare nei registri IVA</i>
	Contribuenti IVA Registrazione acquisti intracomunitari	Annotazione delle fatture intracomunitarie ricevute nel mese di SETTEMBRE da effettuarsi: • nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese di ricevimento; • nel registro acquisti non esiste più un termine disciplinato dall'art. 47: si fa pertanto riferimento al termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19 (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quella in cui l'imposta diviene esigibile, ma in ogni caso prima della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale nella quale la detrazione viene operata). (art. 47 DL 331/93)	Registro IVA acquisti. Registro IVA vendite. O in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: • nei termini previsti dalla normativa IVA • e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei <i>registri IVA</i>
	Commercianti al minuto e soggetti assimilati Registrazione dei Corrispettivi	I soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali hanno la facoltà di effettuare un'unica annotazione mensile nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione agli incassi del mese. Il DPR 435/2001 ha eliminato anche l'obbligo dell'allegazione degli scontrini di chiusura giornaliera al registro dei corrispettivi, precedentemente previsto dal DPR 695/96.	Registro dei corrispettivi, o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: • nei termini previsti dalla normativa IVA • e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe

		Va rilevato, però, che i contribuenti in contabilità ordinaria dovranno comunque annotare i corrispettivi giornalieri a libro giornale. (Art. 15 DPR 435/2001, Art. 6 c.4 DPR 695/96 - C.M. 19/12/1997 n. 45/E)	stato necessario <i>annotare nei registri IVA</i>
	Soggetti di imposta IVA Fatture di importo inferiore a € 300,00	Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore ad € 300,00 , può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo (Art. 6 c. 1 DPR 695/96, modificato dall'art. 7, comma 2, letta a) del D.L. 70/2011).	Registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: • nei termini previsti dalla normativa IVA • e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
	Associazioni/ società sportive dilettantistiche Annotazione dei Corrispettivi	Termine ultimo entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco e le altre associazioni senza scopo di lucro, che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91, devono provvedere all'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente nell'esercizio dell'attività commerciale, anche mediante unica annotazione, nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997. In tale modello vanno altresì annotati i proventi di cui all'art. 25 della L. 133/99 non costituenti reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie. Ricordiamo che l'IVA eventualmente dovuta va versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza maggiorazione dell'1%), utilizzando i codici tributo 6031-6032-6033-6034. L'art. 90 della legge 289/02 ha esteso alle società di capitali costituite senza fine di lucro la possibilità di usufruire dello speciale regime agevolativo previsto dalla legge 398/91. Con la medesima disposizione sono altresì stati elevati i limiti massimi dei proventi conseguiti, al fine di poter adottare il predetto regime. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2003 tale limite è pari ad Euro 250.000 rapportato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio (RM 16/6/2006, n. 63/E). (L. 398/91 – art. 25 L. 133/99, art. 9 DPR 544/99, art. 37 L. 342/2000, CM 43/E/2000, CM 165/E/2000, CM 247/E/1999; art. 90 l. 289/02 – CM 22/4/2003 n. 21/E – Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 24/4/2013).	Annotazione nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997
Giovedì 16 ottobre	TASI Versamento prima Rata	Termine ultimo per effettuare il versamento della prima rata della Tasi nei Comuni che hanno approvato la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dopo il 23/05/2014 ed entro il 10/09/2014. Nel caso di mancato invio delle delibere entro il 10/09/2014, il versamento della Tasi è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille. E' possibile anche effettuare il versamento in unica soluzione entro lo stesso termine. (art. 1, comma 688, L. 147/2013 – D.L. n. 16/2014 – Comunicato Min. Economia e Finanze n. 128 del 19/05/2014 – art. 1, D.L. n. 88/2014)	Versamento mediante: modello F24 telematico per i titolari di partita Iva: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati Per i non titolari di Partita Iva presentazione modello F24 presso: - Banche - Agenzie Postali - Agenti della Riscossione o bollettino postale, o con altra modalità stabilita dal Comune.
	UNICO/2014 Rateizzazione dei versamenti dovuti in base alla dichiarazione annuale	Termine ultimo per procedere al versamento della: - QUINTA RATA dei tributi risultanti dal modello UNICO/2014, per i contribuenti che hanno scelto di versare la prima rata entro il 16 giugno senza maggiorazione dello 0,40% e che esercitano attività per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio, ovvero entro il 7 luglio da parte dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio; - QUARTA RATA per chi ha versato la prima rata entro il	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remotebanking), • o per il tramite degli intermediari abilitati

		16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%; - TERZA RATA per chi ha versato la prima rata il 20 agosto. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento (4% annuale) in misura forfetaria per mese o frazione di mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. SOGGETTI SENZA STUDI Es.: 1° rata 16/6 interessi 0%, 2° rata 16/7 0,33%, 3° rata 20/8 0,66%, 4° rata 16/9 0,99%, 5° rata 16/10 1,32%, 6° rata 17/11 1,65%, Es.: 1° rata 16/7 interessi 0%, 2° rata 20/8 0,33%, 3° rata 16/9 0,66%, 4° rata 16/10 0,99%, 5° rata 18/11 1,32%. SOGGETTI CON STUDI Es.: 1° rata 7/7 interessi 0%, 2° rata 16/7 0,10%, 3° rata 20/8 0,43%, 4° rata 16/9 0,76%, 5° rata 16/10 1,09%, 6° rata 17/11 1,42%, Es.: 1° rata 20/8 interessi 0%, 2° rata 16/9 0,29%, 3° rata 16/10 0,62%, 4° rata 17/11 0,95%. (Art. 20 D.Lgs. 241/97) Ricordiamo che è possibile procedere alla rateazione degli importi risultanti da UNICO con modalità diversificate per ogni singolo tributo. Ad esempio posso rateizzare l'IRAP in tre mesi e l'IRES in quattro, ovvero rateizzare l'IRAP ma non l'IRES. Il pagamento rateale deve essere in ogni caso completato nel mese di novembre. Codici tributo: 2003 – IRES saldo 2001 – IRES acconto prima rata 3800 – IRAP saldo 3812 – IRAP acconto prima rata 1668 – Interessi per dilazione imposte erariali 3805 – Interessi per dilazione tributi regionali	
	Contribuenti IVA Rateizzazione del versamento del tributo dovuto in base alla dichiarazione annuale Iva	Termine ultimo per procedere al versamento dell' OTTAVA RATA dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2013 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare il pagamento. Gli interessi in questo caso sono dovuti nella misura dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese successivo a quello di scadenza del termine ordinario. Codici tributo: 6099 – IVA; 1668 – Interessi. (Art. 20 D.Lgs. 241/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: - direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remotebanking), - o per il tramite degli intermediari abilitati.
	Sostituti d'imposta Ritenute su Dividendi	Termine ultimo per effettuare il versamento delle ritenute operate sui dividendi corrisposti nel TERZO TRIMESTRE 2014. NOVITA': si ricorda che sui dividendi corrisposti a partire dal 1° LUGLIO 2014 la ritenuta sarà pari al 26%. Codice tributo: 1035 "Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo d'acconto" Codice tributo: 1036 "Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere" Cfr. per un approfondimento Circolare Unicaf n. 24/2014. (Art 27 e 73 DPR 600/73 – art. 2, commi da 6 a 27 del D.L. 138/2011 - CM 16/6/04 n. 26/E – artt. 3 e 4 D.L. n. 66/2014)	Versamento mediante modello F24 telematico: - direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remotebanking), - o per il tramite degli intermediari abilitati.
	Contribuenti IVA mensili Versamento mensile	I.V.A. dovuta per il mese di SETTEMBRE 2014 (codice tributo 6009). Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82; se inferiore, si riporta a debito nel periodo successivo. (Art.1 DPR 100/98 – Art. 18 D.Lgs 241/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: - direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), - o per il tramite degli intermediari abilitati
	Contribuenti IVA mensili e trimestrali	Il DPR 435/01 ha disposto la soppressione dell'obbligo dell'annotazione della liquidazione dell'IVA per ciascun mese o trimestre, a decorrere dalle liquidazioni relative al	

	Liquidazione Periodica	2002. - Non è inoltre più necessario riportare il credito IVA dell'anno precedente non richiesto a rimborso, nel registro degli acquisti. - Gli estremi del versamento non dovranno più essere annotati. N.B.: Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, è obbligato a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. (art. 11 e 19 DPR 435/2001, Art.1 DPR 100/98)	
	Contribuenti IVA Fornitori di esportatori abituali Invio comunicazione dichiarazioni d'intento ricevute	Termine ultimo per procedere all'invio telematico della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di SETTEMBRE 2014. L'art. 2, comma 4 del D.L. n. 16 del 02/03/2012 ha previsto che la comunicazione dei dati ricevuti nelle dichiarazioni di intento deve essere effettuata non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento, ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale) nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta. Con la Risoluzione n. 82 del 01/08/2012 è stato chiarito che tale nuovo termine costituisce soltanto il termine ultimo per l'adempimento; pertanto la comunicazione può essere inviata anche se la relativa operazione imponibile non è ancora stata effettuata. La legge 311/2004 (finanziaria 2005) ha stabilito che i soggetti che forniscono beni o servizi ad esportatori abituali (ossia a contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta) sono obbligati a comunicare i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute dai loro clienti. La comunicazione può essere inviata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando un apposito modello, approvato con Prov. Ag. Entrate 14/3/2005. Ravvedimento: con C.M. 41/E/2005 (punto 5) viene affermata la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso sulla base delle regole generali previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97. E' possibile regolarizzare l'omessa o incompleta dichiarazione entro 1 anno dall'omissione o dall'errore. La sanzione sarà di € 32,25 (1/8 di € 258,00) se non sono state effettuate forniture non imponibili e di 1/8 dell'IVA non addebitata se sono state effettuate forniture in mancanza dell'invio della comunicazione. (art. 1 co. 381 L.311/04, CM 16/3/05 n. 10/E par., CM 26/9/05 n. 41/E, Ris. n. 82/2012).	Presentazione a mezzo invio telematico: - Tramite intermediario abilitato o - direttamente mediante: - il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti - il servizio Internet per gli altri soggetti. - chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.
	Sostituti d'imposta Ritenute alla fonte	Versamento unitario di: Ritenute alla fonte rimosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, 1° comma, D.P.R. 29.9.73, n° 602, trattenute nel mese precedente a: - lavoratori dipendenti e assimilati (art. 23 e 24 DPR 600/73); - lavoratori autonomi (art. 25 DPR 600/73) – codice tributo 1040; - provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73) – ricordiamo che l'aliquota della ritenuta sulle provvigioni è attualmente del 23%. Codice tributo 1038; - compensi per la perdita di avviamento commerciale (art. 28 DPR 600/73). - Co.co.co – Co.co.pro. (assimilati a lavoro dipendente - codice tributo 1004). Addizionale regionale (cod. 3802) Va versato l'importo trattenuto nel mese di SETTEMBRE 2014 ai dipendenti cessati. Addizionale comunale I.R.P.E.F. (cod. 3848 – saldo) (cod. 3847 – acconto)	Versamento mediante modello F24 telematico: - direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remotebanking), - o per il tramite degli intermediari abilitati. Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA

		Va versato l'importo trattenuto nel mese di SETTEMBRE 2014 ai dipendenti cessati. A decorrere dal 1° gennaio 2008 i versamenti dell'addizionale comunale sono effettuati direttamente ai comuni di domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, utilizzando i codici tributo individuati dall'Agenzia delle Entrate con R.M. n. 368/E del 12/12/2007 da associare al codice catastale del comune, desumibile dalla specifica tabella pubblicata sul sito dell'Agenzia stessa. N.B.: Dal 2007 l'addizionale comunale va versata in forma rateale sia in acconto sia a saldo. L'acconto va corrisposto nella misura del 30%, applicando le aliquote (e le soglie di esenzione) nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera contenente le nuove aliquote sia effettuata entro il 31 dicembre precedente. L'acconto è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate mensili, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono state effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale residua dovuta è prelevata in un'unica soluzione. Per maggiori chiarimenti anche in materia di esenzione deliberata dai Comuni vedi C.M. 15/2007 e 23/2007) (Art. 50 Dlgs 446/97; art. 1 Dlgs 360/98 modificato da art. 1 comma 142 legge 296/06). IMPOSTA SOSTITUTIVA 10% SU PREMI DI PRODUTTIVITA' L'art. 1, comma 481 della Legge n. 228/2012 ha previsto che per il periodo 2013 e per il periodo dal 1.01.2014 al 31.12.2014 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro (unicamente in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali). Tali disposizioni trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 3.000,00 euro lordi (diversamente dallo scorso anno che era pari a 2.500 euro), con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2013, a 40.000,00 euro (come lo scorso anno), al lordo delle somme assoggettate nel 2013 all'imposta sostitutiva (pari al 10%). Continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal D.P.C.M. 22/01/2013. (D.P.C.M. 22/01/2013 – Circolare Agenzia Entrate n. 11/E del 30/04/2013 – D.P.C.M. 19/02/2014). Il beneficio ha per oggetto gli emolumenti retributivi corrisposti in relazione a incrementi di produttività di lavoro, con una variante rispetto all'anno precedente che questi ultimi devono essere effettivamente legati a indici e/o situazioni reali di incremento di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, collegate a risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, previsti da contratti di secondo livello (territoriali e/o aziendali) sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (v. DPCM 22/1/2013). Con R.M. n. 287/E del 8/7/08 sono stati istituiti i relativi codici tributo: Codice 1053: "imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente – articolo2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93". Altri codici sono relativi alle imposte maturate nelle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta) e versate in altre regioni (1604, 1904, 1905) e versate nelle medesime regioni ma maturate altrove (1305).	
	Sostituti d'imposta Ritenute su interessi e autofinanziamento soci	Versamento delle ritenute alla fonte su interessi, premi e vincite, cessione titoli e valute, ecc.. Ritenute su interessi relativi all'autofinanziamento soci di cooperative, corrisposti (o maturati) nel mese precedente ai soci persone fisiche, nonché agli imprenditori agricoli persone fisiche, partecipanti ad imprese familiari o a società semplici o di persone, a condizione che i soggetti partecipati rivestano la qualifica	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remotebanking), o per il tramite • degli intermediari abilitati.

		di socio di cooperativa agricola. NOVITA': si ricorda che il D.L. n. 66/2014, all'art. 3, commi 1-12, ha aumentato la ritenuta dal 20% al 26% sugli interessi esigibili a partire dal 1° luglio 2014. (codice 1030 – MOD. F24) (V. Circolare Unicaf n. 24 del 25/06/2014) (Art. 26 DPR 600/73, art. 13 DPR 601/73, art. 6 c.11 l. 388/2000)	Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA
	Sostituti d'imposta Ritenute 4% da parte dei condomini	Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente da parte dei condomini. Ricordiamo che l'art. 1, c. 43 della Finanziaria 2007 prevede che il condominio, quale sostituto d'imposta, opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. La ritenuta va effettuata anche se il pagamento è effettuato nei confronti di titolari di "redditi diversi" (occasionali) art. 67, c.1, lett i) del TUIR. La disposizione opera dall'1.01.2007, anche se riferita a pagamenti effettuati nel 2007 ma relativi ad appalti del 2006. Codici tributo: 1019 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRPEF; 1020 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRES.	Versamento mediante modello F24 (anche cartaceo in quanto il condominio non è titolare di partita IVA)
	Sostituti d'imposta Contributi Previdenziali	Versamento unitario di: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Versamento dei contributi relativi al mese precedente e della quota mensile del TFR al fondo tesoreria INPS. Il Mod. UNIEMENS (DM10 + Emens) deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica entro la fine del mese. (Codice tributo DM10) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA: termine ultimo per il versamento dei contributi INPS dovuti dai committenti dei collaboratori coordinati e continuativi, Co.co.pro., dei prestatori di lavoro autonomo occasionale (per gli importi eccedenti i 5.000 euro annui), degli Associati in partecipazione (circ.INPS 30/2005 e 90/2005) e dei medici in formazione specialistica, relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente. (Art. 1 co. 770 L. 269/06, Art. 45 DL 269/2003, D.M. 281/96, modificato dall'art. 4 D.L. 295/96 - Art. 51 L. 488/99). Le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata, in vigore al 1/1/2014 (Legge n. 147/2013) sono le seguenti: • 27,72% (27% più 0,72% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare), per tutti i lavoratori autonomi titolari di partita Iva che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati; • 28,72% (28% più 0,72% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare), per tutti i non titolari di partita Iva non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie non pensionati e per gli associati in partecipazione; • 22%, per tutti i rimanenti soggetti iscritti alla gestione, vale a dire sia i lavoratori pensionati sia quelli già assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria (20% fino al 2013). La ripartizione dell'onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato.	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remotebanking), • o per il tramite degli intermediari abilitati. Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA

		Codici tributo: C10 (Soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche) CXX (Soggetti privi di altre coperture), vedi circolare INPS 4/12/2000 n. 201. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ENPALS: Versamento dei contributi relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente (la denuncia deve essere inviata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza). Codici tributo: CCSP (sportivi professionisti); CCLS (lavoratori dello spettacolo) - (Circ. n. 14 del 11/5/98) Vedi Circ. Enpals n. 16 e 17 del 10/12/2007 per procedure telematiche. Si ricorda che il D.L. n 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps.	
	INAIL Denuncia e autoliquidazione posizioni cessate	Denuncia e autoliquidazione delle posizioni cessate nel mese di AGOSTO 2014. In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, sia la denuncia sia l'autoliquidazione del premio devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese successivo	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati. Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA
	Contribuenti soggetti ad ACCISE	Versamento dell'accisa per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente. Restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (es. gas metano). Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 23 ottobre 2007, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 Accise", da utilizzare per i versamenti e le eventuali compensazioni, così come previsto dalla legge 388/2000. (Art. 3, comma 4, D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise o tesoreria provinciale dello Stato
Lunedì 20 ottobre	Produttori di imballaggi Denuncia mensile e Trimestrale	Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente (SETTEMBRE 2014) o la denuncia trimestrale riferita al trimestre precedente (TERZO TRIMESTRE 2014), in relazione al volume degli imballaggi prodotti o utilizzati, così come di seguito indicato. Per il 2014 rimangono invariati gli scaglioni: • mensile: per importi di contributo ambientale per singolo materiale e per importazioni forfetizzate oltre € 31.000,00; • trimestrale: fino a € 31.000,00 per singolo materiale; • annuale: fino a € 310,00 per singolo materiale; • esenti: fino a € 26,00 per singolo materiale. Si ricorda che a partire dal 2014 le denunce possono essere inviate solo in via telematica (non sarà più possibile l'invio tramite raccomandata o fax). Sul sito www.conai.org sono disponibili le guide per l'adesione, i versamenti e le dichiarazioni per il 2014. Per tutte le informazioni sull'adesione al Consorzio e la gestione del Contributo Ambientale CONAI è stato attivato, a partire dal mese di novembre 2006, un nuovo servizio informativo che risponde al Numero Verde gratuito 800337799. (Art. 41 D.lgs 05/02/1997 – Comunicato 03/12/1998 – Comunicato 11/11/99).	Modulistica predisposta dal Conai (MODULI 6.1/6.2/6.3/6.10) Liquidazione: su modelli conformi a quelli approvati dal Conai. Presentazione esclusivamente on-line attraverso il servizio di dichiarazione on-line Il versamento del contributo ambientale si effettua a seguito della ricezione della fattura da parte del CONAI
Lunedì 27 ottobre (termine prorogato in quanto il	Lavoratori dipendenti e pensionati - Assistenza fiscale	Termine ultimo per procedere alla presentazione della dichiarazione integrativa, anche se l'assistenza è prestata dal sostituto d'imposta, ad un CAF – Dipendenti o ad un professionista abilitato, nel caso in cui nella	Presentazione al CAF o al Professionista abilitato

giorno 25 è sabato)	Presentazione al CAF del modello 730/2014 INTEGRATIVO	precedente dichiarazione siano stati commessi errori od omissioni la cui correzione non incida sulla determinazione dell'imposta ovvero la cui correzione determini a favore del contribuente un rimborso o un minor debito. (C.M. 9/5/2013 n. 14/E - art. 14 DM 164/99 – Ris. Ag. Entrate n. 57/2014)	
	Operatori intracomunitari con obbligo mensile Elenchi Intrastat mensili e trimestrali	Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi agli acquisti (di beni e servizi) e cessioni (di beni e servizi) intracomunitari effettuati nel mese di SETTEMBRE 2014 per gli operatori con obbligo mensile o nel TERZO TRIMESTRE 2014 per gli operatori con obbligo trimestrale. Ricordiamo che il D.Lgs n. 18/2010 ha recepito le Direttive Comunitarie e tra le principali novità segnaliamo: • l'obbligo di indicare nei modelli INTRA anche le prestazioni di servizi generiche effettuate e/o ricevute in ambito comunitario; • l'obbligo della presentazione esclusivamente mediante invio telematico dei modelli INTRA; • l'eliminazione della cadenza di presentazione annuale; • l'individuazione di nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale. La presentazione dei modelli con periodicità trimestrale è ammessa per i soggetti che, per ciascuna tipologia di operazioni, non hanno superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. A tal fine vanno considerati separatamente gli acquisti (INTRA-2) e le cessioni (INTRA-1), potendo quindi avere periodicità diverse per gli acquisti e per le cessioni. I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia, presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi (art. 2 D.M. 22/2/2010). Gli elenchi riepilogativi predisposti in formato digitale devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane per via telematica attraverso l'utilizzo del Servizio Telematico Doganale. A tal fine i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi devono richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it Dal 10/5/2010 è consentita, in alternativa, la presentazione tramite Entratel o Fisconline. (D.Lgs n. 18/2010, D.M. 22/2/2010, C.M. 5/E/2010, determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22/2/2010, C.M. 14/E/2010)	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato (vedi a fianco)
	Datori di lavoro agricoli ENPAIA Denuncia e versamento mensile	Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'ENPAIA, relativi al mese precedente, per gli impiegati agricoli. Ricordiamo che, con decorrenza 1/1/2003, il sistema di riscossione ENPAIA ha subito delle variazioni. Occorre effettuare in data odierna anche una denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive di ciascun impiegato e/o dirigente agricolo. (circ. ENPAIA 11/11/2002)	Pagamento: MAV bancario e solo qualora non fosse possibile tramite bonifico bancario appoggiato esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma: IBAN IT71Y0569603211000036000X17 Presentazione on-line all'ente della denuncia
Giovedì 30 Ottobre	Soggetti che concedono beni in	Termine ultimo per presentare la comunicazione relativa ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o	Presentazione esclusivamente in via

	godimento ai soci o familiari o che ricevono finanziamenti/capitalizzazioni dagli stessi soggetti Comunicazione	familiari e ai finanziamenti all'impresa o le capitalizzazioni da parte di soci o familiari di valore pari o superiore a 3.600 euro relativa al 2013. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii. Occorre comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente. L'obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell'imprenditore da includere nella categoria "altro" sono di valore non superiore ad € 3.000, al netto dell'Iva applicata. L'obbligo di comunicazione sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti se, nell'anno cui si riferisce la comunicazione, permane l'uso del bene. Per quanto concerne i finanziamenti, il limite di 3.600 euro va riferito al singolo socio o familiare (e non alla società) e non si deve tener conto delle restituzioni effettuate nello stesso periodo d'imposta. Inoltre, in caso di più finanziamenti durante il periodo d'imposta, non occorre indicare tutte le date ma è sufficiente indicare l'ultima. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione relativo ai finanziamenti gli apporti già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria. A regime la scadenza è fissata nel 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono stati concessi in godimento i beni o sono avvenuti i finanziamenti (scadenza così modificata dal Prov. Ag. Entrate 16/04/2014). (Art. 2, comma 36-terdecies, D.L. n. 138/2011 - Prov. Ag. Entrate 02/08/2013 - Circ. Ag. Entrate n. 24/E del 15/06/2012 e n. 36/E del 24/09/2012 – Comunicato stampa Ag. Entrate del 06/12/2013 – Prov. Ag. Entrate 16/04/2014)	telematica
	Titolari di contratti di locazione di beni immobili Imposta di registro	Scade in data odierna il termine ultimo per procedere al versamento dell'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del mese di OTTOBRE (30 giorni) e di quella inerente ai rinnovi degli stessi ed alle annualità successive, che non abbiano optato per la cedolare secca. Dall'1.01.2000 l'imposta può essere versata mediante addebito diretto sul conto corrente bancario. (Art.5 c.1 dell' allegato A parte I del DPR 131/86 – art.21 c. 18,19 e 20 L. 449/97 – Art. 68 L. 342/2000, (Prov. Ag. Entrate 12/12/2001, C.M.7/1/2002 n.3/E). Si ricorda che sono obbligati alla <i>registrazione dei contratti in via telematica</i> e, pertanto anche al relativo versamento telematico, tutti i soggetti in possesso di almeno 10 unità immobiliari, anche se ne affittano solo una (e non più 100, come previsto fino al 28/04/2012) – NOVITA' introdotta dal D.L. n. 16/2012. Dal 1° luglio 2010 in sede di registrazione dei contratti vi è l'obbligo di indicazione dei dati catastali, pena l'applicazione di una sanzione compresa tra il 120 e il 240% dell'imposta di registro (V. nuovo "modello 69" per la registrazione degli atti). N.B.: dal 3 febbraio 2014 deve essere utilizzato il nuovo modello RLI per le registrazioni, le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti di locazione di immobili (fabbricati e terreni), oltre che per esercitare l'opzione o la revoca per la cedolare secca e per comunicare i dati	Versamento al Concessionario della riscossione, ad un istituto di credito o ad un ufficio postale competenti sulla base della sede dell'Ufficio del Registro. Modello F23 (Modello di pagamento: tasse, imposte, sanzioni e altre entrate) Codici-tributo: • 115T – contratti di locazione fabbricati – prima annualità; • 112T – contratti di locazione fabbricati – annualità successive; • 107T – contratti di locazione fabbricati – intero periodo; • 114T – contratti di locazione – proroga; • 113T – contratti di locazione – risoluzione; • 110T – contratti di locazione - cessione.

		catastali dell'immobile locato. Tale modello RLI sostituirà completamente i modelli Siria, Iris e RR, e soltanto parzialmente il modello 69 che continuerà ad essere utilizzato per le registrazioni degli altri atti (es. distribuzione dividendi, comodati, contratti verbali, registrazioni volontarie, ecc.). Fino al 31 marzo 2014 si potevano continuare ad utilizzare i precedenti modelli Siria, Iris, RR e modello 69, mentre dal 1° aprile 2014 deve essere utilizzato esclusivamente il modello RLI. La principale novità del nuovo modello RLI consiste nell'obbligo di allegare la copia del contratto sottoscritto dalle parti e la copia di eventuali ulteriori documenti. L'allegazione del file è facoltativa solo in presenza delle seguenti caratteristiche - un numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a 3; - una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a 3; - tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita; - il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni; - il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione. Il modello RLI può essere presentato in forma cartacea, direttamente o tramite delega ad un soggetto terzo, o presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato (si ricorda che la presentazione telematica è obbligatoria per i soggetti in possesso di almeno dieci unità immobiliari, anche se ne affittano una sola). (Prov. Ag. Entrate 10/01/2014) N.B.: Si ricorda inoltre che dal 1° febbraio 2014 l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati con il nuovo modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide). Tuttavia fino al 31 dicembre 2014 è possibile utilizzare il modello F23 secondo le attuali modalità. Versamento on-line: Con provv. Ag. Entrate del 2/7/2002 viene disposto l'obbligo di procedere al versamento per via telematica da parte dei soggetti obbligati alla presentazione telematica. Tale obbligo, in base a quanto specificato nella R.M. 320/E del 7/10/2002, decorre dal mese di novembre 2002.	Versamento on-line ed invio telematico per i soggetti obbligati, mediante il servizio Entratel o Internet. (solo fino al 31 dicembre 2014) OPPURE si può già utilizzare: Modello F24 ELIDE Codici tributo: • 1500 – locazione e affitto di beni immobili – prima registrazione; • 1501 – locazione e affitto di beni immobili – annualità successive; • 1502 – locazione e affitto di beni immobili – cessioni del contratto; • 1503 – locazione e affitto di beni immobili – risoluzioni del contratto; • 1504 – locazione e affitto di beni immobili – proroghe del contratto
Venerdì 31 ottobre	Contribuenti IVA Rimborsi Trimestrali/ Compensazione	Termine ultimo per la presentazione della domanda di rimborso o di utilizzo in compensazione dell'IVA a credito relativa al TERZO TRIMESTRE 2014. (Modello "IVA-TR" approvato con provvedimento 26/03/2014) Il rimborso infrannuale del credito IVA è riservato ai soggetti che hanno un'IVA a credito relativa a tale trimestre superiore ad Euro 2.582,28 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, comma 3, del DPR 633/72 limitatamente alle lettere sotto indicate: - lettera a): aliquota vendite inferiori a quelle degli acquisti; - lettera b): esportatori con volume di cessioni intracomunitarie ed esportazioni superiore al 25% del volume d'affari; - lettera c): nel caso di effettuazione di acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. (lettera aggiunta dall'art. 52 della legge 342/00); - lettera d): effettuazione nel trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non residenti in Italia, per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate nel periodo, delle seguenti prestazioni:	Presentazione a mezzo invio telematico: • Tramite intermediario abilitato o • direttamente mediante: • il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti • il servizio Internet per gli altri soggetti. • chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.

		- lavorazione relative a beni mobili materiali; - trasporto di beni e relative intermediazioni; - servizi accessori ai trasporti di beni e relative intermediazioni; - prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lett. abis) del D.P.R. n. 633/1972 (lettera aggiunta dall'art. 8, comma 2, lett. h) della L. n. 217/2011 per le operazioni effettuate a partire dal 17/03/2012); - lettera e): nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17 del DPR 633/72. Tale rimborso può essere richiesto unicamente per la parte di credito relativa al trimestre di competenza. (Art. 38-bis c.2 DPR 633/72 – art. 2 DPR 128/03 –) Compensazione – In alternativa alla richiesta di rimborso, l'importo a credito, può essere portato in tutto o in parte in compensazione mediante il Modello F24. Per le modalità di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 ricordiamo le nuove regole dettate dall'art. 8 del D.L. 02/03/2012, n. 16, in vigore a decorrere dal 1° aprile 2012, ed in particolare: la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Presentazione istanza La presentazione dell'istanza deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322.	
	Crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione Certificazione	Termine ultimo, così come prorogato dall'art. 22, comma 7-bis del D.L. n. 91/2014, per chiedere la certificazione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione maturati al 31/12/2013 che serve per agevolare l'afflusso di liquidità agli operatori economici che vantano crediti di natura commerciale nei confronti delle amministrazioni pubbliche sia statali che locali. Per i crediti certificati è infatti previsto un regime speciale di cessione del credito e la possibilità di operare la compensazione con debiti verso amministrazioni diverse da quella certificante. (art. 37, c. 1-6, D.L. n. 66/2014 – art. 22, c. 7-bis, D.L. 91/2014 – Decreto MEF 27/06/2014 – Vademecum MEF del 28/07/2014)	Piattaforma elettronica predisposta dal MEF al sito http://certificazionecrediti.mef.gov.it
	Soggetti che effettuano operazioni con paesi black-list Presentazione elenchi MENSILI e TRIMESTRALI	Termine ultimo per procedere alla presentazione della comunicazione, mediante il nuovo modello comunicazione polivalente (quadro BL), delle operazioni effettuate nel mese di SETTEMBRE 2014 per i contribuenti con obbligo mensile e nel TERZO TRIMESTRE 2014 per i contribuenti con obbligo trimestrale, relativamente alle operazioni, di importo superiore ad Euro 500, effettuate con operatori economici con sede, residenza o domicilio nei cosiddetti territori "black-list, così come individuati dai D.M. 4/5/99 e 21/11/2001 (modificati dal D.M. 27/7/2010). Si ricorda che il D.L. n. 16/2012 ha previsto l'obbligo di invio della comunicazione soltanto per le operazioni (attive e passive) di importo superiore a 500 euro. Ricordiamo che tale comunicazione deve essere presentata: • con cadenza <i>trimestrale</i>, da parte dei soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; • con cadenza <i>mensile</i>, per gli altri soggetti. NOVITA': SAN MARINO è stata ESCLUSA DALLA	Presentazione mediante invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato.

		lista dei Paesi BLACK LIST a decorrere dal 24 FEBBRAIO 2014: le operazioni poste in essere con San Marino fino al 23/2/2014 devono essere incluse nella black list. Invece le operazioni effettuate con San Marino a decorrere dal 24/2/2014 non dovranno più essere comunicate. Si ricorda che le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2014 con operatori economici black-list devono essere indicate nel nuovo modello di comunicazione polivalente (ossia il modello per lo spesometro, San Marino, Black list, turismo) – V. Provv. Ag. Entrate 2/8/2013 (la comunicazione black list è stata abrogata). (D.M. 5/8/2010, D.M. 30/3/2010, C.M. 53/E/2010, C.M. 28/1/2011 n. 2/E, Provv. 02/08/2013)	
	Soggetti che effettuano acquisti di beni da San Marino Comunicazione acquisti relativi al mese precedente	Termine ultimo per inviare la comunicazione degli <i>acquisti di beni effettuati da San Marino</i> nel mese precedente attraverso il nuovo modello di comunicazione polivalente (quadro SE). Gli operatori italiani, infatti, che acquistano beni da fornitori sanmarinesi che non addebitano l'iva in fattura, devono integrare la fattura ricevuta ed annotarla nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti. L'avvenuta annotazione in tali registri, a partire dal 1° gennaio 2014, deve essere comunicata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione mediante il nuovo modello di comunicazione polivalente (fino al 31/12/2013 veniva comunicata in forma libera – modalità cartacea). (art. 16, comma 1, lett. c) del D.M. 24/12/1993 – Provv. Ag. Entrate 02/08/2013)	Presentazione mediante invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato
	Ditta mandante rappresentanti di commercio Invio conto Provvigioni	Termine ultimo per inviare ai propri agenti l'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.	Consegna o invio all'agente
	Datori di lavoro agricoli Denuncia trimestrale	Termine ultimo di presentazione mediante invio telematico del modello Dmag-Unico, relativo alla manodopera agricola occupata nel trimestre precedente (3° trimestre 2014). L'INPS con circolare n. 115 del 16/10/2006 ha fornito le istruzioni relative ai nuovi obblighi ed alle nuove scadenze (Art. 1, comma 6, D. L. 2/2006).	Presentazione a mezzo invio telematico o tramite gli intermediari abilitati (Gli intermediari abilitati sono individuati dall'INPS con Circ. 100/2006)
	T.O.S.A.P./COSAP Versamento QUARTA RATA 2014	Termine ultimo per procedere al pagamento della QUARTA RATA della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Ricordiamo che la rateizzazione trimestrale dell'imposta è possibile se l'importo del tributo supera € 258,23 (art. 50 Dlgs. 507/93). Si rammenta inoltre che alcuni Comuni o Province, in luogo della TOSAP, possono aver istituito la COSAP (art. 63, D.Lgs. 446/97).	Versamento mediante versamento a mezzo di c/c postale intestato al Comune o alla Provincia. Nei Comuni convenzionati: mod. F24 (telematico)
	Datori di lavoro dello spettacolo ENPALS Denuncia mensile	Termine ultimo per procedere alla presentazione della denuncia mensile delle somme dovute relative al mese precedente e versate entro il 16/10/2014. A partire dal 1° gennaio 2008, l'inoltro dei dati relativi alla denuncia contributiva potrà essere effettuato in due modalità: attraverso la procedura <i>on-line</i> fruibile dal portale dell'Ente (www.enpals.it) ovvero attraverso la procedura telematica che prevede la trasmissione dei flussi contributivi in formato XML. Vedi Circ. ENPALS n. 17 del 10/12/2007. Si ricorda che il D.L. n 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps. Dal 1° luglio 2013 l'invio mediante flusso XML è possibile	Invio telematico diretto o per il tramite di intermediari abilitati o denuncia on-line.

		soltanto mediante il canale Uniemens (v. Circ. Inps 41/2013).	
	Denuncia mensile dei flussi retributivi e contributivi Modello UniEmens (DM10 + Emens)	Termine ultimo per procedere all'invio telematico del flusso UniEmens relativo alle retribuzioni e contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, riferite al mese precedente.	Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati
	Sostituti d'imposta Libro unico del Lavoro	Termine ultimo per procedere alla stampa o archiviazione ottica del libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente, da parte dei datori di lavoro obbligati o dei Centri Servizi dell'Associazione di categoria (art. 39 D.L. 112/2008).	Stampa meccanografica, stampa laser o archiviazione su supporti magnetici nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005
	Soggetti IRES - Acconti IRES/IRAP - (Contribuenti con periodo d'imposta che termina il 30 NOVEMBRE - esercizio sociale 01/12/13 - 30/11/14) Seconda rata di acconto	Termine ultimo per procedere al versamento della seconda rata di acconto IRES e IRAP relativamente alle società ed enti aventi l'esercizio sociale che termina il 31 OTTOBRE. Per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2013 i soggetti Ires sono tenuti a versare l'acconto (sia Ires che Irap) nella misura del 102,5% (ad esclusione dei soggetti esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative che devono pagarlo nella misura del 130%). Per il 2014, invece, tutti i soggetti Ires (compresi quelli esercenti attività finanziaria) calcoleranno gli acconti nella misura del 101,5%. Per l'IRES si fa riferimento al rigo RN17 del modello UNICO/2013 SC e per l'IRAP al rigo IR21 del Mod. IRAP/2013 SC. Si ricorda che per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, per il solo periodo d'imposta in corso al 31/12/2013 il versamento deve essere effettuato entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta. (Comunicato stampa Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 236 del 30/11/2013) Ricordiamo che i versamenti di acconto di IRES ed IRAP devono essere effettuati in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia superiore a 103 euro. In tale ultimo caso l'acconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti diversi). Nel caso in cui l'importo dell'acconto superi questa somma: • il 40% dell'acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; • il residuo 60% va versato alla scadenza della seconda rata. L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente non è superiore ad € 20,00. RICALCOLO ACCONTO Nel calcolo dell'acconto i contribuenti devono ricalcolare l'imposta dovuta per il periodo precedente (da prendere come base per il calcolo dell'acconto) senza tener conto delle eventuali agevolazioni fruite, relativamente alle reti d'impresa (art. 42 d.l. 78/2010) e alla deduzione forfetaria per gli impianti di distribuzione di carburanti (art. 21, L. n. 448/1998). Si dovrà inoltre tener conto delle nuove disposizioni relative alle società di comodo in merito alle perdite sistematiche (art. 2, commi 36-decies e seguenti de D.L. n. 138/2011), di quelle relative alla concessione in godimento di beni dell'impresa ai soci o ai familiari dell'imprenditore (art. 2, comma 36-terdecies, duodevices del D.L. n. 138/2011), di quelle relative alla nuova deducibilità dei costi degli autoveicoli e di quelle relative alla rivalutazione del reddito dominicale e agrario (art. 1, comma 512 della L. n. 228/2012). Metodo previsionale - Ricordiamo che è facoltà del contribuente, in alternativa al metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. Non è possibile rateizzare il presente versamento, che pertanto andrà obbligatoriamente versato in unica soluzione (art. 20 DLgs 241/97) (Art. 1 c.2 L.23/03/77 n.97 - Art. 30 e 37 Dlgs 446/97 - art. 4 L. 388/2000, art. 4 co.1 D.Lgs 344/03, art. 1 DL 106/05)	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati
	UNICO/2014 e IRAP/2014	Termine ultimo per procedere alla presentazione, mediante invio telematico , del modello UNICO/2014 ed IRAP/2014 , da	Presentazione a mezzo invio telematico:

	Contribuenti con esercizio che termina al 31/01/2014 Presentazione in via Telematica	parte dei soggetti il cui periodo d'imposta si sia chiuso il 31/01/2014. (art. 3 D.L. 97/2008 , art. 2 e 3 DPR 322/88, come modificati dall'art. 42, co. 7-ter, D.L. 207/2008 - Prov. Ag. Entrate 31 gennaio 2014 , modificato dal Prov. del 15/05/2014) Per maggiori chiarimenti vedere la sezione "Scadenze variabili dipendenti da un evento" in calce al presente scadenziario. Ricordiamo che i contribuenti interessati agli studi di settore devono allegare al modello Unico anche i modelli relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi stessi. Sanatoria codice attività: le istruzioni agli studi di settore precisano che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello UNICO 2014, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 luglio 2001.	• Tramite intermediario abilitato o • direttamente mediante: • il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti • il servizio Internet per gli altri soggetti. • chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità
	Contribuenti IVA Fatture differite	Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente (caso di vendita con consegna a terzi: l'operatore A cede i beni a B ma li consegna al soggetto C su disposizione del proprio cessionario B). (art. 21, comma 4 e art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972)	Registro IVA vendite
	Contribuenti soggetti ad ACCISE Versamento	Termine ultimo per procedere al versamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi relativi all'anno precedente. (Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise
	Contribuenti IVA Scheda Carburanti – Rilevazione Chilometri	Obbligo di rilevazione – alla fine del mese – dei chilometri da riportare nell'apposita scheda carburanti. (Si rammenta che è possibile effettuare anche la rilevazione trimestrale, in luogo di quella mensile). NOVITA': l'art. 7, comma 1, lett l) del D.L. n. 70/2011 ha previsto l'abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate (v. Circ. Agenzia Entrate n. 42/E del 9/11/2012). (Art. 4 DPR 444/97 – C.M. 205/E 12/8/98)	Rilevazione da contachilometri automezzo.
	Enti non commerciali Acquisti intracomunitari Intrastat e versamento Iva	Termine ultimo per la presentazione del modello INTRA 12 e per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di AGOSTO 2014 (secondo mese precedente) da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (se hanno optato per il regime ordinario o hanno superato il limite annuo di acquisti di 10.000 €) e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva, relativamente all'attività istituzionale. (Art. 49 D.L. n. 331/1993 e Prov. 16/04/2010 – v. novità apportate dalla Legge di Stabilità 2013)	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato (Modello Intra 12 approvato con Prov. 16/04/2010)
	Tasse automobilistiche Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) scadute nel mese di SETTEMBRE 2014, relative ai veicoli previsti dall'art.1 lettera e) dall'art. 1 co.1 lett e) del DM 18/11/98 n. 462 (rimorchi per trasporto cose, autobus, autocarri, autoveicoli ad uso speciale, ecc..).	Ufficio Postale, A.C.I., Tabaccheria autorizzata.
	Tasse automobilistiche Pagamento del bollo e Addizionale per i veicoli con potenza > 185 KW (cd. Superbollo)	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) scadute nel mese di SETTEMBRE 2014, relative ad autoveicoli e ad autoveicoli a trasporto promiscuo con potenza effettiva superiore a 35 KW. (D.M. 18/11/98 n. 462) Termine ultimo anche, negli stessi termini di cui sopra, per il pagamento della nuova addizionale alle tasse automobilistiche per i veicoli con potenza superiore a 185 Kw , pari a 20 € per ogni kw eccedente i 185, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del	Ufficio Postale, A.C.I. o Tabaccheria autorizzata

		veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione. (Circolare Ag. Entrate n. 49/E del 08/11/2011, art. 16 L. 214/2011, art. 23, comma 21 del D.L. n. 98/2011, D.M. 7/10/2011)	
--	--	---	--

- ¹ L'art. 7, comma 1, lett h) del D.L. n. 70/2011 prevede che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
- L'art. 18 c.1 del D.Lgs. n. 241/97 prevede che i versamenti "unitari" che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.
- L'art. 6 comma 8 del D.L. 31/05/1994 n. 330 prevede che "Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo (art. 2, c. 9, D.P.R. 322/1998).
- L'art. 2963 c.3 del Codice Civile in tema di prescrizione prevede che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
- L'art. 3 del DPR 558/99 (G.U. 21/11/2000) prevede che la presentazione delle domande al registro imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o giorno festivo, sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
- Con nota dell'Agenzia delle Entrate del 4/1/2002, protocollo n. 2001/196359, viene comunicato che dal 2 febbraio 2002, gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate rimarranno chiusi al pubblico il sabato. Ciò comporterà lo spostamento dei termini, posticipandoli al primo giorno feriale seguente il sabato, relativamente ai pagamenti in scadenza in tale giornata, mentre per il deposito di atti e documenti, per i quali la normativa non consente uno slittamento, i contribuenti potranno inviarli per mezzo del servizio postale. Inoltre, sempre nei giorni di sabato i servizi di call-center saranno attivi per consentire agli utenti di correggere o annullare le comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni trasmesse.
- La C.M. 50/E del 12/6/2002 prevede che, anche in materia di ravvedimento operoso, qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

PRINCIPALI SCADENZE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

NUOVO RAVVEDIMENTO "BREVISSIMO": (NOVITA' introdotta dal D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011)

Ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, si applica la sanzione del 30% ridotta ad **1/15 per ogni giorno di ritardo** (2%). Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che comporta l'ulteriore riduzione della sanzione ad 1/10 e pertanto allo **0,20% per ogni giorno di ritardo**.

Trascorsi i 15 giorni resteranno in vigore le procedure note:

- *ravvedimento breve*: 1/10 del 30% dal 16° al 30° giorno;
- *ravvedimento lungo*: 1/8 del 30% dal 31° giorno fino ad 1 anno.

Interessi legali:

L'art. 13, comma 2 del D.Lgs 472/97 prevede, oltre al pagamento della sanzione, al fine del perfezionamento del ravvedimento, il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale. **Ricordiamo che il D.M. 12/12/2011 (G.U. 15/12/11 n. 291) ha modificato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 c.c., portandolo dal 1,5% al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1-1-2012.**

Regolarizzazione gratuita:

Ricordiamo che con il **D.M. 26/01/2001** è stato abrogato il comma 4 dell'articolo 13 del D.Lgs 472/97, che consentiva al contribuente, "gratuitamente", di regolarizzare gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo, a patto che la stessa regolarizzazione avvenisse entro tre mesi.

Lo stesso D.M. 26/1/2001, in attuazione delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente prevede però che **non sono più punibili le violazioni:**

- **che non arrechino pregiudizio all'azione di controllo** dell'Amministrazione Finanziaria e
- **che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo**

Con questa disposizione viene introdotta la categoria degli errori "meramente formali" esclusi da qualunque sanzione, permanendo comunque incertezze su quali siano gli errori pregiudizievoli all'azione accertatrice. Ad esempio, l'omessa

presentazione del modello F24 a zero (vedi commento sotto), o del modello Intrastat prima era sanabile entro tre mesi senza applicazione di sanzioni (circ. 23/E del 25/1/1999), ora non rientra più tra gli errori non sanzionabili, in quanto sicuramente arreca pregiudizio all'azione di controllo,

Per gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo ma che ostacolano l'azione accertatrice si dovrà quindi procedere alla regolarizzazione con versamento della sanzione ridotta già dal giorno successivo all'omesso adempimento.

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, tenta di dare una nozione di violazione formale, precisando che:

- *“la natura di meramente formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, non legate cioè all'ammontare del tributo”.*

Viene poi chiarito che:

- saranno *“gli uffici che devono valutare, a posteriori, nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all'azione di controllo”*. Potrà quindi capitare il caso in cui violazioni potenzialmente idonee ad incidere sull'attività di controllo, non siano punibili, in quanto, anche per effetto dell'eventuale regolarizzazione, non siano state d'ostacolo all'azione dell'ufficio.
- Non sono mai considerate formali:
 - La mancata presentazione di dichiarazioni;
 - La mancata restituzione di questionari;
 - La omessa tenuta delle scritture contabili.

Modelli Intrastat:

Con **R.M. 16/2/2005 n. 20/E**, l'Agenzia delle Entrate precisa che la tardiva presentazione dei modelli Intrastat rappresenta una violazione formale che ostacola l'attività di Accertamento e risulta autonomamente sanzionabile. E' possibile comunque utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso mediante il pagamento di una sanzione pari ad 1/8 di € 516, a condizione che la regolarizzazione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Compensazioni:

Ricordiamo che le istruzioni a UNICO/2004 confermano le precedenti interpretazioni, affermando che in caso di omessa presentazione del modello F24, nessuna compensazione si può ritenere eseguita, con l'applicabilità della relativa sanzione.

L'Agenzia delle Entrate, con **C.M. 54/E del 19/6/2002** afferma che la mancata presentazione del modello F24 a zero rende applicabile la sanzione di Euro 154, ridotta a Euro 51 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Pertanto in caso di ravvedimento operoso sarà necessario oltre che presentare il modello F24, anche procedere con il pagamento (codice tributo 8911) della sanzione ridotta a:

- 6 euro (1/8 di 51 €) se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- 19 euro (1/8 di 154 €) se il modello F24 viene presentato entro un anno dal termine per la presentazione del modello stesso.

Il periodo di riferimento da indicare è l'anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d'imposta a cui si riferisce il versamento.

Errori modello F24:

- L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 9/10/2002 informa che, in base alle istruzioni fornite con la C.M. 5/E del 21/1/2002, per correggere eventuali errori di compilazione del modello di versamento F24, è possibile rivolgersi ad un qualunque Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, senza inviare alcuna comunicazione alle strutture centrali dell'Agenzia. Per sanare gli errori che non incidono sul versamento complessivo, quali quelli sui codici, sui periodi di riferimento e sulla suddivisione tra più tributi dell'importo a debito o a credito indicato con un solo codice, sarà quindi possibile inviare o consegnare una “lettera ravvedimento” ad uno degli uffici locali suddetti.

Telematica:

Quando una disposizione di legge, così come anche quelle relative al ravvedimento richiamano i termini di presentazione, occorre fare riferimento ai termini previsti per la trasmissione in via telematica. (ad esempio, per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma, il termine ultimo per procedere al ravvedimento di una omessa fatturazione relativa all'anno 2001, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs 472/97, non sono quelli relativi al 31 luglio ma al 31 ottobre, termine ultimo per la presentazione in via telematica)

EURO:

L'art. 51 del D.Lgs. 213/98, stabilisce che, a decorrere dal 1/1/2002, tutti gli importi in lire contenuti in norme che fissano sanzioni pecuniarie devono essere tradotti in Euro, al tasso di conversione. Se il risultato contiene anche cifre decimali, come precisato dalla C.M. 21/12/2001 n. 106/E si deve procedere all'arrotondamento nel seguente modo:

- Se la sanzione è espressa in misura fissa le cifre decimali vanno eliminate. L'arrotondamento avviene quindi all'unità di euro per **troncamento**. Questo vale anche in caso di ravvedimento.
- Se la sanzione è espressa in percentuale, si applicano le regole ordinarie di arrotondamento.

Ad esempio:

- una sanzione di Lire 500.000 dall'1/1/2001 ammonterà ad Euro 258 ($500.000:1936,27 = 258,23$).
- Se ho omesso un versamento IVA di lit. 10.000.000 e procedo al ravvedimento nei trenta giorni successivi, devo convertire l'imposta da versare in Euro 5.164,57. La sanzione corrispondente ad un decimo del 30% sarà così calcolata: $\text{Euro } 5164,57 \times 30\% : 10$, uguale a Euro 154,937. L'importo da versare sarà pari a Euro 154,94.

Per le sanzioni in materia di lavoro, è possibile consultare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 95 del 14/12/2001.

N.B.: L'Art. 1, comma 20 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha disposto un **inasprimento delle sanzioni da parte dei contribuenti che decidano di ravvedersi spontaneamente** a seguito di errori commessi ed in particolare le sanzioni passano:

- a) da un dodicesimo a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) da un decimo ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) da un dodicesimo ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Con **R.M. n. 109/E del 22 maggio 2007**, l'Amministrazione Finanziaria ha disposto che **le somme dovute a titolo di interesse**, in caso di ravvedimento operoso **non vanno più sommate al tributo ma versate con apposito codice tributo**. Vengono pertanto istituiti i seguenti codici-tributo:

1989 - "Interessi sul ravvedimento - Irpef";

1990 - "Interessi sul ravvedimento - Ires";

1991 - "Interessi sul ravvedimento - IVA";

1992 - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive";

1993 - "Interessi sul ravvedimento - Irap";

1994 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale";

1995 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale".

Per la compilazione dei Modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "Erario",
- i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", associando il codice della regione
- il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", unitamente al codice dell'ente

In tutti i casi **nel campo anno di riferimento** deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il **ravvedimento** espresso nella forma AAAA.

Si precisa che **le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti di imposta**. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e **dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770**

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Giovedì 16 ottobre	Soggetti di imposta IVA Tardivo versamento Periodico	Termine ultimo per procedere al versamento risultante dalla liquidazione periodica scadente il 16/09/2014 , relativa al periodo: • AGOSTO 2014 per i contribuenti mensili, al fine di poter beneficiare della sanzione agevolata corrispondente ad 1/10 del minimo (3% entro 30 giorni). E' possibile ravvedersi anche in seguito, fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale, con riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo (3,75%). MODALITA' OPERATIVA: Codice 8904: versamento della sanzione nella misura del 3% dell'imposta non versata (1/10 del minimo) Codice 1991: versamento degli interessi per tardivo versamento nella misura del 1% . Versamento del tributo: codice 6008 (mensili) (Art. 13 c.1 lett. a DLGS 472/97 – RM 109/E 22/5/07)	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remotebanking), • o per il tramite degli intermediari abilitati
	Sostituti d'imposta Tardivo versamento	Termine ultimo per procedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di AGOSTO 2014 , scadenti il 16/09/2014 , al fine di poter beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a 1/10 del minimo (3% entro 30 giorni). E' possibile ravvedersi anche in seguito, fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, con riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo (3,75%) MODALITA' OPERATIVA: Codice 8906 Versamento della sanzione nella misura del 3% dell'imposta non versata (1/10 del minimo) Codice relativo al versamento omesso (es. 1001, 1040, 1030, ecc..) Versamento interessi per tardivo versamento nella misura del 1% , unitamente al tributo. (Art. 13 c.1 lett. a) DLGS 472/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remotebanking), • o per il tramite degli intermediari abilitati. Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA

PARTE SECONDA – SCADENZE VARIABILI DIPENDENTI DA UN EVENTO

Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Società di capitali tenute all'approvazione del bilancio Deposito del bilancio al Registro Imprese	Deposito bilancio ed elenco soci: entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (Art. 2435 c.c.). Con DPCM 10/12/2008 (G.U. n. 304 del 31/12/08) è stato emanato il decreto che ha individuato le specifiche necessarie per l'avvio del nuovo formato XBRL. L'obbligo di adottare le modalità di presentazione in formato XBRL sussiste per i bilanci relativi agli esercizi che si chiudono successivamente al 16/2/2009 (Circ. Unioncamere del 24/2/2009). In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 si ritiene assolto con il deposito nel registro delle imprese, unitamente al bilancio di esercizio, e consolidato ove redatto, completi e nel formato usuale, delle tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dall'Associazione XBRL Italia sul Sito XBRL, sentito il parere dell'OIC. • Ricordiamo che l'art. 31 della legge 340/2000 impone l'obbligo di invio telematico degli atti al Registro imprese. Pertanto le società di persone e di capitali, ivi comprese le società cooperative, i consorzi con attività esterna, i G.E.I.E. e gli enti pubblici economici sono tenute obbligatoriamente a trasmettere le domande, le denunce e gli atti esclusiva mente in via telematica. • L'art. 6 del DPCM 10/12/2008, per gli atti diversi dal bilancio, prevede l'obbligo di deposito presso il registro imprese secondo le specifiche XML definite dal CNIPA. Tuttavia, nelle more della definizione delle specifiche di cui sopra è possibile allegare alle istanze un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza immagini contenute dalla scansione dei documenti cartacei.	• Invio digitale: 1. Tramite il sistema Telemaco, a cui occorre essere previamente abilitati dalle Camere di Commercio o tramite le Organizzazioni di Categoria
Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi	L'art. 1, comma 33, lettera e) della Finanziaria 2008, modificando l'art. 77 del TUIR, ha stabilito l'aliquota IRES nella misura 27,5%. Tale disposizione ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. (art. 77 DPR 917/86, art. 4 co. 1 Dlgs 344/2003) I termini di presentazione relativi alla dichiarazione dei redditi non sono legati all'approvazione del bilancio, ma alla data di chiusura del periodo d'imposta, a decorrere dal 1/1/2002. Il DL. 63/2002, ha reintrodotto il legame tra scadenza di versamento delle imposte e data di approvazione del bilancio, unicamente nel caso in cui quest'ultima cada oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. (DPR 7/12/2001 n. 435 e D.L. 15/4/2002 n. 63, convertito - L. 15/06/2002 n. 112) Il saldo dell'IRES e dell'IRAP dovuto in base alla dichiarazione dei redditi da parte delle società di capitali e degli altri soggetti IRES deve essere versato nei seguenti termini: • entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (16/06, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare); • entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio se questo è approvato, in base a disposizioni di legge, oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' il caso ad esempio in ci si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio a sei mesi, per particolari esigenze).	Presentazione a mezzo invio telematico: ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: • il servizio Entratel per i soggetti che presentano per il 2007 la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti • il servizio Internet per gli altri soggetti.

	In questa particolare ipotesi, qualora il bilancio non sia approvato nei maggiori termini suddetti, il versamento deve comunque avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative (ad. esempio 16/07 se differisco a sei mesi ed entro tale data non approvo il bilancio); •entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (come previsto ai punti precedenti), con la maggiorazione dello 0,40% (16/07 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare). La presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata entro il NONO MESE successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta se la dichiarazione è presentata in via telematica (art.2 co.2 DPR 322/98). •Ricordiamo che tutte le società di capitali, comprese le società cooperative, sono comunque obbligate all'invio telematico delle dichiarazioni (art. 3 co.2 DPR 322/98) Es: società con chiusura esercizio al 30/11/2010, con termine statutario per approvazione 31/03/2011 (4 mesi) ed approvazione avvenuta in seconda convocazione il 17/04/2011, dovrà versare le imposte entro il 16/05/2011 (giorno 16 del 6° mese successivo al 30/11) ed inviare telematicamente la dichiarazione entro il 31/08/2011 (NONO mese successivo al 30/11). RATEIZZAZIONE: L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 390/E del 20/12/2002 ha precisato che i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, possono rateizzare i versamenti relativi al saldo ed al primo acconto, fino alla scadenza del secondo acconto, al pari dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare. Ad esempio una società con chiusura 30/08 potrà rateizzare il saldo e l'acconto dovuti il 16/02 fino al 31/7 (undicesimo mese di esercizio, corrispondente al mese di novembre per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare). Non potrà invece rateizzare l'acconto dovuto in data 31/7.	
Società di capitali in liquidazione Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi	DPR 7/12/2001 n. 435 e art. 37 del D.L. 223/2006 Il regolamento sulle semplificazioni fiscali ha stabilito le seguenti scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte nell'ipotesi di liquidazione della società, indipendentemente dal fatto che la liquidazione sia volontaria, coatta, fallimentare, ecc.. Per le società di capitali i termini di versamento e di presentazione sono i seguenti: •per il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.: ⇒il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c. (così come modificato dall'art. 2, comma 5 del D.L. n. 16 del 02/03/2012); ⇒la presentazione della dichiarazione entro il nono mese successivo in via telematica. •per la dichiarazione relativa al risultato finale della liquidazione: ⇒il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla data di chiusura della liquidazione o alla data del deposito del bilancio se prescritto; ⇒la presentazione della dichiarazione entro il nono mese successivo in via telematica.	Presentazione a mezzo invio telematico: ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: •il servizio Entratel per i soggetti che presentano per il 2007 la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti •il servizio Internet per gli altri soggetti.
Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali Registro dei beni	Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro TRE MESI dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. (Art.16 DPR 600/73 – art. 7, comma 4-ter D.L. 357/94)).	Registro dei beni ammortizzabili o, in alternativa nel libro degli inventari (vedi

ammortizzabili Compilazione	Ricordiamo che ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/2001: • i soggetti in contabilità ordinaria potranno non tenere più il registro dei beni ammortizzabili a condizione che le annotazioni da riportare in detto registro vengano effettuate nel libro giornale. • Le annotazioni a giornale, però, dovranno essere effettuate nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in relazione alle annotazioni che avrebbero dovuto essere riportate nel registro dei beni ammortizzabili. • Inoltre, il regolamento dispone che il contribuente dovrà fornire in forma sistematica all'amministrazione finanziaria, ovviamente se richiesti, gli stessi dati che sarebbe stato necessario indicare nel registro dei beni ammortizzabili	art. 2 comma 1 DPR 695/96)
Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali Libro inventari Compilazione	Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 c.c. entro tre mesi dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. (Art.15 DPR 600/73).	Libro inventari